

Treviso, 15 Dicembre 2023

Alla cortese attenzione di tutti i
collaboratori,
lavoratori autonomi
fornitori
liberi professionisti
consulenti
volontari
tirocinanti
azionisti
*nonché ogni altro soggetto di cui all'art. 3, D.Lgs.
24/2023*

Oggetto: Attivazione del canale di segnalazione interna ex D.Lgs. 24/2023

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo 24/2023, con la presente Vi informiamo in merito all'attivazione, da parte della Scrivente, di un canale di segnalazione interna, volto alla tutela della riservatezza dei soggetti che intendano denunciare attività illecite potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Azienda e finalizzato all'implementazione del sistema di cd. *Whistleblowing* predisposto dalla Società.

1. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

1.1. PRESUPPOSTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Mediante il suddetto canale, qualora interessati, Vi sarà concessa la possibilità di segnalare talune tipologie di illeciti e violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che **ledano l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato**, di cui siate venuti a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo. Si specifica che tali segnalazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il soggetto segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a riceverle e gestirle.

In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), nonché un recapito a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuti a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;

Solid World Group S.p.A.

Sede Legale Via Reginato, 87 | 31100 | Treviso | Italy | Phone: +39 0422 1990911 | Fax: +39 0422 436777

Uffici Amministrativi Via Monari Sardè, 2/2 | 40010 | Bentivoglio | Italy | Phone: +39 051 0952911 | Fax: +39 051 725462

info@solidworld.it - www.solidworld.it

P.IVA/Cod. Fisc./scr. Reg. Imp. TV 04132150964 Cap. Soc. € 1.543.999,70 i.v. - REA TV 303132

- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Nonostante quanto sopra esposto, è importante ricordare che alcune informazioni **non vengono ricomprese** quali violazioni segnalabili o denunciabili come, a titolo esemplificativo, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

In modo particolare, la disciplina non trova applicazione:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea. Si tratta delle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Saranno garantite al segnalante specifiche misure a loro protezione, applicabili anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il rapporto di lavoro, compreso altresì il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

1.2. PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Una volta pervenuta una segnalazione, la procedura adottata sarà la seguente:

- 1. RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE:** Emissione di opportuno avviso di ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro e non oltre il termine perentorio di sette giorni dalla data di ricezione;
- 2. PROCEDIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE:** Valutazione circa i requisiti soggettivi ed oggettivi della segnalazione;
- 3. AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE:** Verifica in merito alla presenza dei succitati requisiti richiesti per l'ammissibilità della segnalazione.

Diversamente, la stessa può essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione agli uffici o alla persona preposti;

- produzione di sola documentazione senza la segnalazione vera e propria di violazioni.

Alla luce di quanto descritto, nel caso in cui la segnalazione risulti **improcedibile o inammissibile**, l'Organo deputato alla gestione della segnalazione può procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

4. ISTRUTTORIA ED ACCERTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE:

L'obiettivo è di procedere con le analisi e le valutazioni specifiche circa la fondatezza o meno dei fatti segnalati. A tal fine, l'Organo di gestione delle segnalazioni assicurerà lo svolgimento delle necessarie verifiche, a titolo esemplificativo:

- direttamente acquisendo gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute;
- attraverso il coinvolgimento di altre strutture aziendali o anche di soggetti specializzati esterni (es. IT specialist) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;
- audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ecc.

Una volta completata l'attività di accertamento, i gestori della segnalazione potranno:

- archiviare la segnalazione perché infondata, motivandone le ragioni;
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti (es. il management aziendale, Direttore Generale, ufficio legale o risorse umane). Infatti, al gestore della segnalazione non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

5. RISCONTRO AL SEGNALANTE: verrà fornito un riscontro al segnalante, entro tre mesi dalla data di avviso di ricevimento o - in mancanza di tale avviso - entro tre mesi dalla data di scadenza del termine di sette giorni per tale avviso.

Si tratta di un riscontro che, alla scadenza del termine indicato, può essere definitivo se l'istruttoria è terminata oppure di natura interlocutoria sull'avanzamento dell'istruttoria, ancora non ultimata.

Pertanto, alla scadenza dei tre mesi, il gestore della segnalazione può comunicare al segnalante:

- l'avvenuta archiviazione della segnalazione, motivandone le ragioni;
- l'avvenuto accertamento della fondatezza della segnalazione e la sua trasmissione agli organi interni competenti;
- l'attività svolta fino a questo momento e/o l'attività che intende svolgere.

1.3. CANALE DI SEGNALAZIONE ADOTTATO

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, Vi comunichiamo che Solid World Group S.p.A. ha inteso optare per l'adozione di un canale informatico, fornito dal software Zucchetti, il cui accesso è disponibile seguendo il link: <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/solid-world-group/90571>

Si specifica che tale canale garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione eventualmente allegata.

La gestione di tale canale è stata affidata ad un **organo misto**, costituito da tre soggetti, di cui due esterni alla Società stessa, nonché da un sindaco supplente, non appartenente all'organigramma aziendale.

2. IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Parimenti, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (cd. "ANAC") ha attivato un **canale di segnalazione esterna**, nel rispetto del principio di riservatezza, mediante il quale è possibile effettuare segnalazioni in forma scritta tramite la piattaforma informatica, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto.

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle denunce alle Autorità giudiziarie, unicamente da parte dei soggetti legittimati come indicati dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023. Si precisa che ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. g) per "persona segnalante" si intende "la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo": il segnalante deve essere necessariamente una persona fisica. Non sono prese in considerazione, pertanto, le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali.

L'accesso al canale esterno è consentito **solo** al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore. In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione a questo canale se, al momento della sua presentazione:

1. il canale interno, pur essendo obbligatorio non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati. Il decreto contempla anche l'ipotesi in cui non sia prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna. Tale fattispecie, tuttavia, presenta delle difficoltà applicative in quanto, per come è strutturato il decreto, il soggetto è tutelato se l'ente presso cui lavora e/o collabora rientra tra quelli tenuti ad applicare la disciplina in questione. Quindi se il canale non è istituito perché l'ente non è obbligato, il segnalante non è considerato un whistleblower e non può trasmettere di conseguenza segnalazioni ad ANAC;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma il soggetto cui è affidata la gestione del canale non abbia intrapreso, entro i termini previsti dal decreto, alcuna attività circa l'ammissibilità della segnalazione, la verifica della sussistenza dei fatti segnalati o la comunicazione dell'esito dell'istruttoria svolta
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna:
 - a. alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure, si pensi all'ipotesi in cui il gestore della segnalazione, ad

esempio il RPCT, sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante. In tali casi sarà possibile accedere al canale esterno onde evitare che alla segnalazione non sia dato efficace seguito;

- b. questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione. Si pensi ad esempio all'ipotesi in cui il soggetto ha fondato timore di poter subire una ritorsione in ragione di situazioni ed eventi che si sono già verificati nella propria amministrazione/ente (come nel caso in cui al soggetto sia stata già prospettata l'evenienza di subire un pregiudizio in caso di segnalazione oppure lo stesso sia a conoscenza di precedenti ritorsioni o violazioni dell'obbligo di riservatezza);
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si fa riferimento, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda in modo evidente un intervento urgente da parte di un'autorità pubblica per salvaguardare un interesse che fa capo alla collettività quale ad esempio la salute, la sicurezza o la protezione dell'ambiente.

La segnalazione esterna verrà acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti:

- Piattaforma informatica
- Segnalazioni orali
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole

La piattaforma informatica utilizza dei meccanismi di crittografia che meglio garantiscono sicurezza e confidenzialità tecnologica del processo di segnalazione. Una volta effettuato l'accesso alla piattaforma, l'utente inserisce nella Sezione "Identità" le informazioni che lo identificano in modo univoco. Acquisita la segnalazione mediante i canali appositamente predisposti, l'UWHIB procede a dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro sette giorni dalla data della sua acquisizione, salvo esplicito rifiuto della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui ANAC ritenga che l'avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante (si pensi, a tale riguardo, alle segnalazioni effettuate in forma orale mediante linee telefoniche o, in alternativa, sistemi di messaggistica vocale).

Il dirigente dell'ufficio UWHIB (soggetto istruttore di ANAC - Ufficio per la Vigilanza sulle segnalazioni dei whistleblowers) procede preliminarmente a verificare la sussistenza di almeno una delle condizioni previste per l'effettuazione della segnalazione esterna.

All'esito di tale vaglio preliminare, laddove non ricorra alcuna delle suddette condizioni, l'UWHIB archivia la segnalazione poiché improcedibile. Diversamente, l'Ufficio procede a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata in via diretta dal Dirigente per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate;
- b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'esercizio dei poteri di vigilanza dell'Autorità, ivi inclusa l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
- c) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;
- d) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;

- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio;
- g) sussistenza di violazioni di lieve entità.

Nei casi di cui alle lett. d) e lett. f), l'UWHIB, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere al *whistleblower* elementi integrativi tramite il canale a ciò dedicato.

L'UWHIB dà corretto seguito alle segnalazioni ricevute attraverso le attività di seguito illustrate.

- a) Fuori dai casi di inammissibilità, l'UWHIB trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attività istruttorie ai sensi del relativo Regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia.
- b) Qualora la segnalazione abbia ad oggetto illeciti che rilevano sotto il profilo penale o erariale, l'UWHIB archivia la medesima perché inammissibile per manifesta incompetenza di ANAC e ne dispone l'immediata trasmissione, con nota a firma del Presidente dell'Autorità, alla competente Autorità giudiziaria, evidenziando che si tratta di una segnalazione *whistleblowing*, nel cui processo di gestione si dovrà pertanto assumere ogni cautela per garantire il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa.
- c) Qualora la segnalazione di illeciti abbia ad oggetto violazioni che non rientrano nell'ambito oggettivo di intervento di ANAC, bensì nella competenza di altra autorità amministrativa (a titolo meramente esemplificativo, l'Ispektorato della Funzione Pubblica, AGCM, ART) o di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione Europea, l'UWHIB ne dispone l'archiviazione perché inammissibile e la trasmissione per gli eventuali seguiti di competenza, avendo cura di indicare che si tratta di segnalazione *whistleblowing* e che pertanto devono essere adottate tutte le cautele necessarie in termini di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali.

In ogni caso, l'UWHIB provvede a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

In altri termini, l'UWHIB entro tre/sei mesi comunica al segnalante:

- l'archiviazione predisposta o che si intende predisporre;
- la trasmissione all'Autorità competente già effettuata o che si intende effettuare;
- l'attività già svolta dall'Ufficio di vigilanza competente interno all'Autorità o che quest'ultimo intende svolgere.

Successivamente, laddove nell'arco temporale suddetto l'UWHIB non abbia comunicato la determinazione definitiva sul seguito della segnalazione ma solo le attività che si intendono intraprendere, lo stesso comunica alla persona segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione, che può consistere nell'archiviazione diretta, nelle risultanze istruttorie dell'Ufficio di vigilanza competente o nella trasmissione alle Autorità competenti.

Da ultimo, nell'ottica di privilegiare la volontà del segnalante, è sempre possibile per quest'ultimo ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa. In tale specifico caso, gli accertamenti eventualmente già avviati a seguito della segnalazione si arresteranno, salvo che si tratti di questioni procedibili d'ufficio.

Solid World Group S.p.A.

Sede Legale Via Reginato, 87 | 31100 | Treviso | Italy | Phone: +39 0422 1990911 | Fax: +39 0422 436777

Uffici Amministrativi Via Monari Sardè, 2/2 | 40010 | Bentivoglio | Italy | Phone: +39 051 0952911 | Fax: +39 051 725462

info@solidworld.it - www.solidworld.it

P.IVA/Cod. Fisc./Isr. Reg. Imp. TV 04132150964 Cap. Soc. € 1.543.999,70 i.v. - REA TV 303132

Si segnala che le medesime informazioni sopra descritte saranno altresì pubblicate all'interno del sito internet aziendale, seguendo il link: www.solidworld.it nonché rese disponibili, per ogni dipendente e ad ogni eventuale soggetto esterno dovesse accedere, in tutti i locali aziendali, collocati in apposite postazioni situate all'ingresso e/o alla reception.

Inoltre, presso le sedi di Bentivoglio (BO) – Via Celestino Monari Sardè, n. 2/2 e di Rescaldina (MI) - Via Fratelli d'Italia, n. 33, essendo le uniche dotate di tale sistema, le stesse verranno fornite contestualmente alla firma attestante l'accesso in Azienda di ogni lavoratore e/o stakeholder.

La Direzione Aziendale rimane a disposizione per qualunque ulteriore delucidazione si rendesse necessaria.

Distinti saluti.

Solid World Group Spa

